REGOLAMENTO (CEE) N. 2506/88 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1988

che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma Renaval)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il titolo V del trattato prevede in particolare il rafforzamento della coesione economica e sociale;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1787/84, qui di seguito denominato «regolamento del Fondo», prevede la partecipazione del Fondo a programmi comunitari intesi a contribuire alla risoluzione dei gravi problemi concernenti la situazione socio-economica di una o più regioni e a garantire una migliore articolazione tra gli obiettivi comunitari di sviluppo strutturale o di riconversione delle regioni e gli obiettivi delle altre politiche comunitarie;

considerando che il 26 gennaio 1987 il Consiglio ha adottato la direttiva 87/167/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale (5) e che questa si situa nella prospettiva di un'ulteriore riduzione della capacità di costruzione navale nella Comunità ed una riduzione ancora più sensibile del numero degli addetti; che le medesime considerazioni valgono anche per il settore della trasformazione e della riparazione di navi;

considerando che alcune zone della Comunità, caratterizzate da notevole dipendenza dalla cantieristica e colpite da un grave calo di occupazione a causa del declino dei cantieri navali, potrebbero registrare un aggravarsi di tali effetti negativi;

considerando che occorre che la Comunità sostenga lo sforzo che si impone per sostituire i posti di lavoro perduti a causa ed adeguate fonti di occupazione in altri settori;

della ristrutturazione, creando nelle regioni interessate nuove

considerando che nell'adottare la suddetta direttiva il Consiglio ha inoltre enunciato l'opportunità di adottare misure complementari atte a mitigare le conseguenze sociali e regionali della ristrutturazione del settore dei cantieri navali; che a tal fine la Commissione ha presentato al Consiglio ed al Parlamento europeo una comunicazione sugli aspetti industriali, sociali e regionali della costruzione navale; che in questa comunicazione la Commissione ha proposto tra l'altro di istituire, a norma dell'articolo 7 del regolamento del Fondo, un programma comunitario per la riconversione delle zone più colpite a livello comunitario;

considerando che il 7 ottobre 1980 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2617/80 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3635/85 (7) che ha istituito un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale; che occorre consentire alle zone colpite dalla ristrutturazione cantieristica e situate nei nuovi Stati membri della Comunità di beneficiare, grazie ad un programma comunitario, di misure analoghe a quelle istituite dal suddetto regolamento;

considerando che, essendosi aggravati i problemi dell'industria cantieristica, sarà anche necessario adottare in altre zone della Comunità, sotto forma di un programma comunitario, misure analoghe a quelle già introdotte in alcune zone della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2617/80, ed eventualmente rafforzare le misure esistenti in queste ultime zone:

considerando che gli Stati membri interessati hanno comunicato alla Commissione le informazioni necessarie e che, a norma dell'articolo 11 della direttiva 87/167/CEE, essi sono tenuti a trasmettere alla Commissione relazioni annuali sulla realizzazione degli obiettivi di ristrutturazione;

considerando che, contribuendo alla riconversione delle regioni industriali in declino colpite dalla ristrutturazione cantieristica, il programma comunitario contribuisce a realizzare sia gli obiettivi di sviluppo regionale che gli obiettivi comunitari nel settore della costruzione navale; che, conseguentemente, la partecipazione comunitaria deve situarsi al livello massimo previsto dal regolamento del Fondo e che, al tempo stesso, il programma va considerato prioritario per quanto concerne la gestione delle risorse del Fondo;

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 291 del 31. 10. 1987, pag. 8, e modifiche trasmesse il 19 maggio 1988 e il 28 giugno 1988 (non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 187 del 18. 7. 1988.

⁽⁴⁾ GU n. C 356 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1987, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 8.